



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

P.G. n. 66316/19

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
PROCEDURA CONCORSUALE "APERTA" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
CULTURALE, TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO, DA DESTINARSI A TUTTE LE STRUTTURE
DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII
(durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi)

1




INDICE

1.	PREMESSE	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA	4
2.2	CHIARIMENTI	5
2.3	COMUNICAZIONI	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4.	DURATA DELL'APPALTO, RINNOVI ED OPZIONI.....	6
4.1	DURATA	6
4.2	RINNOVI ED OPZIONI	7
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI GENERALI	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	10
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	11
8.	AVVALIMENTO	12
9.	SUBAPPALTO.....	13
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	13
11.	SOPRALLUOGO.....	16
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13.1	SINTEL	18
13.1.1	<u>COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA</u>	18
13.1.2	<u>FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI</u>	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	21
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	24
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	25
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA	29





19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	30
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	35
25.	NORME DI SICUREZZA.....	35
26.	RESPONSABILE DELL’APPALTO.....	36
27.	ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	36
28.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	36
29.	RESPONSABILITÀ.....	37
30.	ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	37
31.	INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	38
32.	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	39
33.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	39
33.1	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
34.	CODICE ETICO AZIENDALE.....	41
35.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
36.	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI.....	42
37.	LEGGE ANTICORRUZIONE.....	42
38.	INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	43
39.	ACCESSO AGLI ATTI.....	43
40.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
41.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
CULTURALE, TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO, DA DESTINARSI A TUTTE LE STRUTTURE
DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII

(durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi)

1. PREMESSE

Con delibera n. 1467 dell’8.8.2019, questa Amministrazione ha disposto di affidare a terzi il servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato, da destinarsi a tutte le Strutture dell’ASST Papa Giovanni XXIII (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi).

Tale affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Bergamo [codice NUTS: ITC46].

CIG: 8133683F88

La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n. IX/1530 del 6.4.2011.

L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di seguito il “Sistema”).

Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA (già Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA), ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.R. n. 14/1997, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 6 della L.R. n. 33/2007.

La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il relativo funzionamento sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” ed altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale di ARIA www.ariaspa.it (selezionare “Help”- “Guide e manuali” - “Operatore economico” - “Sintel” – “Guide per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”).

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Enrico Gamba.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 14 del Codice, costituito da:
 - Capitolato Tecnico, descrittivo e prestazionale;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:



- Allegato 1_D – “Domanda di partecipazione”
- DGUE
- Allegato 2_D – “Scheda offerta economica”

4. DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ASST Papa Giovanni XXIII (www.asst-pg23.it - sezione “Bandi”) e sul portale dell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (www.ariaspa.it).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”, entro e non oltre venerdì 27.12.2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro martedì, 7.1.2020, tramite pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel, nella sezione “Documentazione di gara”, nonché sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione “Bandi” Gare lavori, forniture e servizi – Avvisi e bandi, in corrispondenza a:

"Procedura concorsuale “aperta”, mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel, per l'affidamento del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato da destinarsi a tutte le Strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi)”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo @mail.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese mediante l'utilizzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il concorrente, con la registrazione a Sintel e la presentazione dell'offerta, si impegna a tenere costantemente monitorata l'area riservata all'interno della piattaforma denominata “Comunicazioni procedura”. Data e ora delle comunicazioni effettuate attraverso la piattaforma Sintel sono registrate a sistema (log).



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, essendo stata riscontrata sostanziale omogeneità nelle prestazioni richieste al riguardo dalle sedi ospedaliere e da quelle territoriali.

Tabella n. 1 – *Oggetto dell'appalto*

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato, da destinarsi a tutte le strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII	79540000	P	€ 960.000,00
Importo totale a base di gara (36 mesi + eventuali ulteriori max 36 mesi) - I.V.A. 22% esclusa				€ 960.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetto a ribasso) è pari a € 0,00 - IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

4. DURATA DELL'APPALTO, RINNOVI ED OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 36 mesi (3 anni), decorrenti dalla data di attivazione del servizio.

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto.

L'ASST si riserva un periodo di prova di 6 mesi per accertare la rispondenza del servizio prestato dall'aggiudicatario a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.

Nel caso di esito negativo della prova, la stessa potrà risolvere il contratto.

In tale eventualità, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo per il lavoro già eseguito sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione ed accertato dagli uffici preposti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.



Qualora, nel corso dell'appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST, quest'ultima si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

4.2 RINNOVI ED OPZIONI

L'ASST si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori max 36 mesi.

Essa esercita tale facoltà, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 60 giorni solari prima della scadenza del contratto originario.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale.

Su esplicita richiesta dell'aggiudicatario, che dovrà essere presentata necessariamente nell'anno di competenza, a decorrere dalla seconda annualità del contratto, le quotazioni offerte in sede di gara potranno essere soggette ad aggiornamento, mediante applicazione dell'indice ISTAT FOI - media degli ultimi 12 mesi (con esclusione dei tabacchi lavorati).

Ricorrendone i presupposti, troveranno – comunque – applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 succitato.

Proroga

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure attivate per l'individuazione del nuovo contraente (max 180 giorni), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Opzione: clausola di adesione successiva

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto.

L'applicazione di tale istituto viene, altresì, disciplinata nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.12.2016, dal titolo "Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma".



Ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015, sono state istituite le nuove unioni d'acquisto.

L'unione d'acquisto denominata "ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA" è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:

- ASST Spedali Civili di Brescia;
- ASST della Franciacorta;
- ASST del Garda;
- ASST di Cremona;
- ASST di Crema;
- ASST Papa Giovanni XXIII;
- ASST di Bergamo ovest;
- ASST di Bergamo est;
- ASST di Mantova
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna,

che risultano aderenti **all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi.**

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura/servizio anche ad una o più delle Aziende sopraindicate, fino ad un ammontare massimo pari a 3 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura/servizio coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

È consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a € 4.112.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così costituito:

Descrizione	Importi
Importo a base d'asta (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi)	€ 960.000,00
Opzione aumento del 20% (quinto d'obbligo)	€ 192.000,00
Opzione proroga (6 mesi)	€ 80.000,00
Opzione clausola di adesione successiva (3 volte l'importo presunto/base d'asta)	€ 2.880.000,00



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.


I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al "singolo lotto". In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

9

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).





Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della legge n. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

o,

in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative, iscrizione nell'**Albo delle Società Cooperative** istituito con D.M. 23.6.2004.





Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



8. AVVALIMENTO

Secondo il disposto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico - singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es.: iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore *nei limiti dei requisiti prestati*.(*)

() Capoverso automaticamente sospeso sino al 31 dicembre 2020, stante la previsione dell'art. 1, comma 18, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, per cui - in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 - il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture).*

12

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli, a tempo debito, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilarsi nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Divieto di cessione

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile dell'esecuzione del contratto, essendo fatto esplicito divieto di cessione totale o parziale, sotto pena della nullità dello stesso.

L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà risolto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria di € 19.200,00**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto dal medesimo art. 93, comma 7;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, tramite bonifico, con versamento presso il Tesoriere dell'Azienda (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni) Cod. IBAN **IT75 Z056 9611 1000 0000 8001X73**, intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e causale "Procedura concorsuale "aperta" per l'affidamento del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato da destinarsi a tutte le Strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto**, secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

15

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta (Busta A – Documentazione Amministrativa) il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per l'affidamento dei servizi in oggetto non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 80,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell'ANAC, nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'**offerta** e la relativa documentazione dovranno essere redatte e trasmesse all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, **esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, pena l'irricevibilità della stessa** e, comunque, la **non ammissione alla procedura**.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel, nel presente Disciplinare di gara e nelle allegate "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA, seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata a sistema, che consente di predisporre:

- A) una Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- B) una Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica;
- C) una Busta Telematica contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione richiesta, l'offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto, mediante l'apposita procedura da attuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione, che compone l'offerta.



Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti nella piattaforma contengono tutte le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di seguito specificate.

Le seguenti dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante ed allegati al presente Disciplinare:

- Domanda di partecipazione;
- Scheda offerta economica.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SINTEL

La procedura concorsuale in oggetto verrà espletata **interamente ed unicamente in forma telematica**, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it>

I concorrenti dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine perentorio - pena l'esclusione dalla procedura di gara - delle ore 13.00 di venerdì 17.1.2020, la documentazione prescritta dal presente Disciplinare, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente laddove richiesto. Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l'ora sopra indicati.

Si precisa, altresì, che saranno ammesse al prosieguo della gara solo le offerte presentate tramite il sistema Sintel e, di conseguenza, non saranno ammesse le offerte che dovessero eventualmente pervenire in forma cartacea.

Per le indicazioni sulla registrazione e qualificazione, nonché per tutto ciò che concerne l'operatività sulla piattaforma, è necessario attenersi alle allegate **“Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”**, appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo, è sufficiente la registrazione a Sintel della Capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l'operatore già registrato, che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio, deve effettuare una nuova Registrazione (*ad hoc*), all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password), a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

13.1.1 Comunicazioni della procedura

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel, denominato “Comunicazioni procedura”, assegnato al concorrente al momento della

Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d'accesso riservata del medesimo concorrente. Per le comunicazioni, Sintel utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell'offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l'area riservata all'interno di Sintel denominata "Comunicazioni procedura".

Il concorrente è tenuto ad accertarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione quale proprio recapito telematico sia una casella di PEC.

La data e l'orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinati dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

In caso di R.T.I. costituenti e Consorzi, ciascuna delle imprese, che prendono parte al raggruppamento, eleggono, quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti forniti dall'impresa mandataria/Consorzio, rilasciando apposita dichiarazione.

Per chiarimenti connessi all'uso della menzionata piattaforma ed alle sue funzionalità, è a disposizione il numero verde 800.116.738 di Sintel.

13.1.2 Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate, redatto - in ogni sua parte - in lingua italiana e conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche "file") inviato dal concorrente in relazione alla presentazione dell'offerta dovrà essere:

1. in formato elettronico con estensione .pdf;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico concorrente, con la firma digitale ex art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta - in ogni caso - di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il fornitore preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file - quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati - **tutti i singoli files in esso contenuti dovranno essere, laddove richiesto, digitalmente firmati, pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto.

Si sottolinea che, tra le funzioni della cauzione provvisoria, vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al

fine di assicurare serietà e correttezza all'intero procedimento di gara e liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante. Il suo incameramento è, quindi, conseguenza diretta ed automatica dell'inadempimento del partecipante.

La stazione appaltante, peraltro, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a controlli e verifiche, anche a campione.

In particolare, l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale resta onere della stazione appaltante, secondo le regole generali in materia di autocertificazione (Capi II e III e art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e, nell'ipotesi di eventuale falsità delle stesse, la S.A. procederà all'esclusione dalla gara per l'operatore inadempiente, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla segnalazione all'Autorità.

Quest'ultima, previa verifica della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di segnalazione e di falsa attestazione, nonché del dolo o della colpa grave del dichiarante, procederà all'iscrizione dell'impresa presso il casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, per un periodo sino a due anni, ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di carenza dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario provvisorio, la S.A. - oltre alla revoca dell'aggiudicazione - procederà all'incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

20

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente è tenuto a presentare a corredo dell'offerta tutta la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura, allegando ogni documento nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Amministrativa".

L'Operatore Economico interessato quindi – ai fini della partecipazione - dovrà immettere nella piattaforma la documentazione amministrativa richiesta, inserendo negli appositi campi i seguenti documenti, ciascuno a pena di esclusione - debitamente compilato e firmato digitalmente:

- domanda di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative)
- DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento)
- documento attestante il versamento del contributo all'ANAC
- garanzia provvisoria e documentazione attestante l'eventuale riduzione
- impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva
- documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati
- eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata,

come dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1_D al presente documento, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore; in quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 18.7.2016, allegato al presente Disciplinare.



Secondo il disposto dell'art. 40, comma 2, del Codice, a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dallo stesso, ivi incluso il DGUE, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 14.12.2010, di cui all'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6.** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione



Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE**,

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore; in quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore,

deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

(Si rinvia a quanto riportato nel Bando-tipo ANAC n. 1_aggiornato__22.11.2018, tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC del 23.10.2019, riguardo alla compatibilità delle clausole del Bando-tipo n. 1 con il D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'impresa partecipante è tenuta a presentare, a corredo dell'offerta, la seguente documentazione necessaria ai fini della valutazione delle offerte da parte della Commissione Tecnica (Commissione giudicatrice), che sarà all'uopo nominata, allegando ogni documento nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Tecnica".





Il Concorrente, quindi – ai fini della partecipazione - dovrà inserire nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" la documentazione tecnica di seguito richiesta, comprimendo in un unico file, formato zip o equivalente, i seguenti documenti, ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente (la cartella di compressione non dovrà, invece, essere firmata digitalmente):

- relazione dettagliata del servizio offerto, che comprovi il rispetto delle **caratteristiche minime di Progetto** di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 del Capitolato Tecnico;
- curricula degli operatori proposti;
- elenco delle referenze di servizi di Mediazione Culturale già effettuati presso altre Strutture Sanitarie (non oggetto di valutazione);
- offerta economica senza i prezzi.

La Commissione Tecnica potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1.**

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, secondo la procedura guidata del Sistema, riportando – al netto di I.V.A. 22%:

il prezzo complessivo offerto per l'affidamento del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato da destinarsi a tutte le Strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi), comprensivo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale, non soggetti a ribasso.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore autorizzato.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica, **il concorrente dovrà inserire, nell'apposito campo "Dettaglio prezzi unitari"**, i seguenti documenti - ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente, comprimendoli in un'unica cartella formato zip o equivalente:

1. **offerta redatta in lingua italiana, su carta semplice**, utilizzando il fac-simile – "Scheda offerta economica" (Allegato 2.1_D al presente Disciplinare), **riportante** in particolare:
 - a) **il costo dettagliato dei servizi richiesti - I.V.A. 22% esclusa;**





- b) l'importo complessivo per l'appalto del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi), **comprensivo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale non soggetti a ribasso - al netto di I.V.A. 22%** (nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00);
- c) l'importo degli **oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale - I.V.A. 22% esclusa** (rif.: durata: 36 mesi + eventuali ulteriori max 36 mesi), di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
N.B. Detti costi relativi alla sicurezza connessi all'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) la **stima dei costi della manodopera - I.V.A. 22% esclusa**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

2. documento di giustificazione dell'offerta:

al fine di favorire lo snellimento dell'iter procedurale, si chiede di presentare, sin d'ora, le giustificazioni a corredo dell'offerta, relative agli elementi di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. I concorrenti sono invitati, pertanto, ad allegare all'offerta economica una relazione analitica, contenente gli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 3 della fase "invio dell'offerta", risulti discordante rispetto a quella contenuta nel file caricato nel campo "Dettaglio prezzi unitari", la piattaforma considererà valida l'offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.

Saranno ritenute **nulle** le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Eventuali condizioni aleatorie, apposte in offerta, non verranno accettate e renderanno nulla l'offerta stessa.

Pure la presentazione di offerte alternative costituisce motivo di esclusione dalla gara.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere, con l'esclusione della sola I.V.A. 22%, che sarà addebitata in fattura, a norma di legge.

Non saranno ammesse offerte in aumento. L'offerta superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida e, pertanto, le imprese che avranno presentato un'offerta superiore alla base d'asta massima saranno escluse dalla procedura. Sintel consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio ("alert") a video.

Nella dichiarazione d'offerta economica i valori/prezzi offerti devono essere espressi in cifre, utilizzando - al massimo - due cifre decimali dopo la virgola.

Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite semplici calcoli matematici.

Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data ultima fissata per la scadenza della presentazione delle offerte.

La base d'asta di € 960.000,00 - I.V.A. 22% esclusa è comprensiva degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale, non soggetti a ribasso.



L'importo offerto si intenderà, pertanto, comprensivo anche di detti oneri.

N.B. Si rammenta che l'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali (in riferimento alla durata triennale del contratto + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi), non soggetti a ribasso, è pari a € 0,00.

Si ribadisce che, per l'attribuzione del punteggio economico, verranno considerati unicamente gli importi (IVA esclusa), che il concorrente inserirà in piattaforma. Nel caso di divergenze fra quanto indicato in piattaforma e nel fac-simile Allegato 2. _D al presente Disciplinare, ai fini dell'aggiudicazione della procedura, avranno pieno valore gli importi inseriti a Sistema.

Si avverte, infatti, che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell'aggiudicazione viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio (**max 70 punti**) dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Relazione dettagliata del servizio offerto, nel rispetto delle caratteristiche indicate agli articoli 1, 2, 3, 4 del Capitolato Tecnico	40	1.1	<i>Qualifica del coordinatore</i>	10
			1.2	<i>Numero di lingue di cui viene garantita la copertura</i>	10
			1.3	<i>Tipologia e organizzazione dell'aggiornamento continuo del Mediatore Culturale</i>	10
			1.4	<i>Attestazione della presenza di rapporti con le varie istituzioni del territorio coinvolte nel campo dell'immigrazione</i>	10
2	Curricula degli operatori proposti	20	2.1	<i>Curricula degli operatori proposti</i>	20
3	Proposte migliorative connesse al servizio oggetto d'appalto	10	3.1	<i>Proposte migliorative connesse al servizio oggetto d'appalto</i>	10
	TOTALE	70			70



Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a un **punteggio tecnico complessivo di 40 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio afferente all'offerta tecnica avverrà, con valutazioni che oscilleranno - per ogni parametro - tra un valore 0 e un valore 1, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo la seguente griglia:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0	mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato e/o non completa corrispondenza a quanto richiesto
0,25	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "insufficiente"
0,50	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "sufficiente"
0,65	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "più che sufficiente"
0,75	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "buono"
0,85	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "distinto"
1	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "ottimo"

28

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si provvederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il calcolo degli elementi di valutazione di natura qualitativa verrà effettuato, mediante la seguente formula:

METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria;

I coefficienti $V(a)$ sono determinati, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il **punteggio massimo di 30 punti** sarà attribuito automaticamente dal Sistema alla migliore offerta economica presentata.

Alle altre quotazioni, saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$PE = P_{E_{max}} \times P_{min} / P_o$$

dove:

$P_{E_{max}}$ = Punti economici assegnabili (p. 30)

P_{min} = prezzo più basso presentato in gara;

P_o = prezzo offerto dal singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse vengono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e non sono più modificabili o sostituibili.

Esse vengono conservate in modo sicuro dalla piattaforma medesima, garantendone segretezza e riservatezza.

La **1^a seduta pubblica** avrà luogo **martedì 4.2.2020, alle ore 10.00**, presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Politiche e Gestione degli Acquisti (Piastra - 1° piano, Ingresso n. 2), Piazza O.M.S. n. 1, Bergamo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" attiva su piattaforma Sintel, almeno tre giorni solari prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, con le medesime modalità, almeno tre giorni solari prima della data fissata.

Il seggio di gara (Commissione Amministrativa) procederà, nella 1^a seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento delle offerte dei concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 14.**;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara eseguirà lo sblocco a sistema e l'apertura delle offerte tecniche per constatare la sola presenza dei documenti richiesti dal presente atto.



Terminate le suddette operazioni, il Presidente del seggio di gara trasmetterà alla commissione giudicatrice (Commissione Tecnica) la documentazione, di cui alle Buste Telematiche B - Documentazione Tecnica, per la relativa valutazione, che sarà effettuata in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare.

Dichiarerà, quindi, chiusa la 1^a seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di minimo 3 e massimo 5 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice e, a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

In merito, si evidenzia che l'art. 1, comma 1, della legge 14.6.2019, n. 55 di conversione del D.L. 18.4.2019 n. 32, ha così disposto:

“fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26.10.2016, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara, unitamente agli esiti delle valutazioni effettuate.

Non si darà luogo, quindi, all'apertura delle buste C, contenenti l'offerta economica dei soggetti non ammessi alle successive fasi di gara.

Dopo che la commissione giudicatrice avrà formulato le proprie valutazioni, ai concorrenti verranno comunicate la data e l'ora dell'ulteriore 2^a seduta pubblica, nel corso della quale il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto:

- a. alla presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi, già riparametrati, attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi delle offerte dalla commissione giudicatrice, nonché alla presa d'atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b. all'apertura delle Buste Telematiche C, contenenti l'Offerta Economica dei soli concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- c. alla rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed all'assegnazione dei rispettivi punteggi, secondo il criterio stabilito, effettuata automaticamente dalla piattaforma;
- d. alla sommatoria, per ogni concorrente, dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici;
- e. alla formulazione della graduatoria finale provvisoria, elaborata automaticamente dalla piattaforma telematica, a seguito dell'individuazione dell'unico parametro numerico finale.

Alle operazioni svolte nelle suddette sedute pubbliche dal Seggio di gara, potranno intervenire i titolari delle Società o i soggetti, che esibiranno al Presidente dello stesso procura o delega idonea a comprovare i poteri di rappresentanza del concorrente.

Nel caso di parità di offerte (stesso punteggio globale), si procederà, immediatamente, nel corso della seduta pubblica:

- in primo luogo, a richiedere un miglioramento dell'offerta economica presentata;
- in secondo luogo, ove nessuno dei concorrenti fosse presente o non vi fossero miglioramenti dell'offerta, all'estrazione a sorte.

31

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 22.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto il seggio di gara/la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.





22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

32

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto, a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto, qualora sia intervenuta l'attivazione di Convenzioni ARIA (già ARCA) e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore, aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.





Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, deve presentare la seguente documentazione:

1. nome, numero di fax, n. di telefono e indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
2. per i raggruppamenti d'impresa, mandato speciale - con rappresentanza - alla Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
3. garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;





4. polizza per copertura assicurativa, di cui al **punto 32.** del presente Disciplinare;
5. nell'ipotesi di subappalto:
 - a) contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010;
 - b) certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;
 - c) dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del citato decreto;
 - d) dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - e) dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
6. dichiarazione in merito all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da rendersi con le modalità indicate al **punto 33.1.** del presente Disciplinare.

In caso di inosservanza, all'impresa sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la produzione di quanto sopra, decorso il quale - persistendo l'inadempienza - si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara ed all'eventuale attribuzione del servizio al secondo classificato, con conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante.

34

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi in parola.


Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.500,00 (IVA 22% inclusa).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis) del Codice.





24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dovrà considerare prioritaria l'assunzione degli addetti, che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, nel rispetto del diritto comunitario (Trattato CE), delle normative vigenti e dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81.

Quanto sopra, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla DGR Lombardia n. XI/641 del 16.10.2018, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 13, recentemente approvate (delibera del Consiglio dell'Autorità n. 114 del 13.2.2019).

25. NORME DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le norme di sicurezza, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l'aggiudicatario è responsabile, nei confronti sia della Amministrazione contraente, sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori;
- l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale sia specifico.

L'aggiudicatario in particolare dovrà:

- osservare le misure generali di tutela definite dalla legge ed ottemperare a tutti gli obblighi prescritti;
- rispettare regolamenti e disposizioni interne portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali sub appaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione contraente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio delle attività, un Piano di Sicurezza che dovrà contenere almeno i seguenti aspetti e informazioni:

- documento di valutazione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzioni, procedure, ecc.);
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei servizi; mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia delle attività da eseguire;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;





- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico servizio appaltato;
- soluzioni previste per eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'aggiudicatario e l'attività di terzi presenti a qualsiasi titolo nelle strutture in appalto (dipendenti delle Amministrazioni contraenti, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro.

La ASST si riserva la facoltà di richiedere il riesame dei piani di sicurezza, qualora siano ritenuti inadeguati.

Ferme restando le responsabilità dell'aggiudicatario in ordine alla sicurezza, la ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo ed, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

26. RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dovrà indicare all'ASST nome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile e indirizzo @mail di un proprio rappresentante, munito di espressa delega, con funzioni di "Responsabile dell'appalto", il quale sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Capitolato.

36

27. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In ordine all'esecuzione dell'appalto, troveranno applicazione le disposizioni dettate al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018, n. 49.

28. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), valido fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della citata legge n. 348/1982, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.





È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

29. RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario:

- 1) è responsabile del buon andamento del servizio e di ogni penalità addebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;
- 2) si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 3) si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui al presente Disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- 4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'appaltatore o ai suoi dipendenti causati durante l'esecuzione delle prestazioni, tenendo perciò sollevata l'ASST da ogni responsabilità.

37

Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.

L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che il personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, avesse a subire nell'esecuzione del servizio.

30. ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.





L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

31. INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del presente Disciplinare.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti, che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

- a) ritardo nell'attivazione del servizio: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 5 del Capitolato Tecnico;
- b) esecuzione parziale: 50% della prestazione eseguita;
- c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse, nonché ritardo nell'effettuazione dell'intervento oltre i termini orari indicati all'art. 2 del Capitolato Tecnico: 20% della prestazione non correttamente eseguita.

38

Nel caso di inadempienze, per le quali è prevista l'applicazione delle penali, che superino il numero di dieci nel corso dell'anno di esercizio, l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario.

A fronte dell'emissione di fatture attive per l'applicazione di penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera – in nessun caso – l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il medesimo prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore dovute a cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.



32. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone, sono - senza riserve ed eccezioni - a totale carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, deve presentare - pena la decadenza dell'aggiudicazione - apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto, stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia da parte di quest'ultima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dallo svolgimento del servizio e per ogni danno, anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, a pena di decadenza, al Committente in sede di contratto. Parimenti, a pena di decadenza, le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena di decadenza, alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 2.500.0000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

33. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In ordine al pagamento, si precisa che lo stesso avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità delle prestazioni (da parte del Dirigente Medico designato presso l'UOC Direzione Medica, per il Polo Ospedaliero: Papa Giovanni XXIII e San Giovanni Bianco e del Direttore Socio-Sanitario dell'ASST, per il Territorio, ciascuno in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ambito di competenza), che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate.

In allegato alle fatture riferite all'appalto, dovrà essere fornito un report periodico analitico delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Al riguardo, si evidenzia che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it:



Codice Univoco Ufficio: KE7U8V (Polo Ospedaliero: PG23 e SGB)

Codice Univoco Ufficio: D6AG9L (Territorio)

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere la prestazione del servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'ASST per difformità del servizio svolto rispetto alle prescrizioni di Capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Si evidenzia, sin d'ora, che - nel corso di svolgimento dell'appalto - si darà avvio all'ordinazione elettronica, secondo le tempistiche fissate dalla normativa vigente.

33.1 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it - all'attenzione dell'UOC Programmazione, Finanza e Controllo), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

41

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della legge n. 136/2010 - ad informare immediatamente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

34. CODICE ETICO AZIENDALE

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, pubblicato - per questa Azienda - sul sito <http://www.asst-pg23.it/component/bandi/14>.

Detto Codice, seppur non allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.



In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice etico”, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

La legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando - tra l’altro - l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

L’adozione del “Codice di comportamento” da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa ASST ha adottato il proprio “Codice di comportamento”, che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link <http://www.asst-pg23.it//component/trasparenza/28>.

Il “Codice di comportamento” si applica a tutti i dipendenti dell’ASST Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, ai titolari di posizione di vertice, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all’interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.

42

36. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30”, approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019, stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’esplicito impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il suddetto “Patto di integrità”, pubblicato sul sito <http://www.asst-pg23.it/component/bandi/14>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Patto citato e di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all’art. 5 del medesimo.

L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del “Patto di integrità”.

37. LEGGE ANTICORRUZIONE

L’art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, innovando l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per



conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

38. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nell'area “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale – sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, alla voce “Avvisi e bandi” è possibile consultare l'informativa aziendale in materia di privacy per i fornitori, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016.

39. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/l'esclusione ed il differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241, e dal “Nuovo regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e informazioni dell'ASST Papa Giovanni XXIII”, approvato con deliberazione n. 2321 del 20.12.2018 e pubblicato sul sito aziendale <http://www.asst-pg23.it> – area “Amministrazione trasparente” – sezione “Disposizioni generali” – sottosezione “Atti generali”.

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 53, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti a parti dell'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, poiché coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima dichiararlo espressamente nella domanda di partecipazione alla procedura o in dichiarazione allegata e, successivamente, nella Busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'ASST consentirà ai concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere



di indizione e di esito, provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nei limiti di cui all'art. 53 del Codice degli appalti), nonché copia dell'offerta economica presentate dai concorrenti.

Conformemente al disposto dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ad informazioni fornite dai partecipanti alla procedura nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione degli stessi - segreti tecnici o commerciali, sarà - comunque - consentito l'accesso al concorrente che lo richieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'UOC Politiche e gestione degli acquisti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 - 267.4084).

Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'UOC Affari Istituzionali e Generali dell'Azienda (telefax 035 - 267.4973)

Si precisa infine che, ai sensi della già citata legge n. 241/1990 e s.m.i., ai Controinteressati verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.

40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, che potranno insorgere nell'esecuzione del contratto presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, rientreranno nella competenza del Foro di Bergamo.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

44

41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Bergamo, 12 DIC. 2019

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi



ALLEGATI:

- Allegato 1_D - "Domanda di partecipazione"
- DGUE
- Allegato 2.1_D - "Scheda offerta economica"
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel
- DUVRI
- Capitolato Tecnico.

DIPARTIMENTO PATRIMONIO, TECNOLOGIE E SERVIZI - UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Il Direttore e Responsabile unico del procedimento: dr. Enrico Gamba

Il Responsabile amministrativo del procedimento - dr. ssa Giovanna Chessa (tel. 035/267.4169 - @mail: gchessa@asst-pg23.it)

Visto - procedere, il Direttore Amministrativo: avv. Monica Anna Fumagalli